



REGIONE DEL VENETO

277

giunta regionale

13 LUG. 2023

DECRETO N. DEL

OGGETTO: Approvazione delle schede per la rendicontazione delle operazioni di controllo di Nutria (*Myocastor coypus*), Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), Corvidi di cui ai rispettivi Piani regionali e di Cinghiale (*Sus scrofa*) di cui al Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.

L. n. 157/1992, art. 19, comma 2. L.R. n. 50/1993, art. 17, comma 2.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si approvano le schede di rendicontazione per le operazioni di controllo di Nutria (*Myocastor coypus*), Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), Corvidi e Cinghiale (*Sus scrofa*).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 che alla lettera a) del primo comma dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza*";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. n. 54/2012, ed in particolare l'art. 5 recante "Direttori di Unità Organizzativa";

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" ed in particolare il Capo I concernente il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 7 agosto 2018 recante "*Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25*";

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata data attuazione alle citate Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018, fissando all'1/10/2019 la data di decorrenza del nuovo assetto organizzativo conseguente alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca prima esercitate dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia, nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno;

VISTO l'art. 19, comma 2, della L. 11.02.1992 n. 157, il quale prevede che: *“Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio”*;

VISTO l'art. 17, comma 2 della L.R. 09.12.1993 n. 50, il quale dispone che: *“La Giunta regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera h), comma 4 ter, articolo 8, è delegata ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'ISPRA. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio regionale di vigilanza. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta regionale può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario”*;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2 *“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”*;

VISTA la DGR la n. 1649 del 29/11/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria al Dott. Pietro Salvadori;

VISTA la DGR n. 1069 del 3.8.2021 di approvazione del *“Piano regionale di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*). Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Deliberazione/CR n.58 del 15 giugno 2021”*;

VISTA la DGR n. 971 del 13.7.2021 di approvazione del *“Piano di controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma domestica) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”*;

VISTA la DGR n. 970 del 13.7.2021 di approvazione del *“Piano di controllo dei Corvidi (*Corvus cornix* e *Pica pica*) nel territorio regionale (2021-2025). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17”*;

VISTA la DGR n. 712 del 14.6.2022 di approvazione del *“Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera”*;

RITENUTO opportuno di uniformare, a livello regionale, le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni relative alla rendicontazione delle operazioni di controllo di cui ai rispettivi Piani approvati con Delibere di Giunta regionale, n. 1069 del 3.8.2021, n. 970 del 13.7.2021, n. 971 del 13.7.2021 con le quali sono stati approvati rispettivamente i Piani di controllo di Nutria, Corvidi e Colombi di città e n. 712 del 14.6.2022 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la

gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana, sono state definite le schede per la rendicontazione delle operazioni di controllo, con particolare riguardo a:

- “Scheda Rendicontazione - controllo Nutria” (**Allegato A**);
- “Scheda Rendicontazione - controllo Corvidi” (**Allegato B**);
- “Scheda Rendicontazione - controllo Colombo di città” (**Allegato C**);
- “Scheda Rendicontazione - controllo Cinghiale” (**Allegato D**);

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di approvare le seguenti schede di rendicontazione:
 - “Scheda Rendicontazione - controllo Nutria” (**Allegato A**);
 - “Scheda Rendicontazione - controllo Corvidi” (**Allegato B**);
 - “Scheda Rendicontazione - controllo Colombo di città” (**Allegato C**);
 - “Scheda Rendicontazione - controllo Cinghiale” (**Allegato D**);
3. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Dott. Pietro Salvadori